



CITTA' DI TORINO

**DIPARTIMENTO CULTURA, SPORT, GRANDI EVENTI E PROMOZIONE TURISTICA
DIVISIONE SPORT e TEMPO LIBERO
S. GESTIONE SPORT**

ATTO N. DD 4777

Torino, 10/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA N. 80-2021 PER LA CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN TORINO, VIALE CEPPI N. 5 DENOMINATO VILLA GLICINI. REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON SOSPENSIVA DI EFFICACIA. CIG. N. 8912466F98.

- con determinazione dirigenziale n. 4345 del 1° ottobre 2021 è stata approvata l'indizione della procedura di gara per la concessione in gestione sociale dell'impianto sportivo comunale di Viale Ceppi n. 5 denominato "Villa Glicini";
- con determinazione dirigenziale n. 5232 del 9 novembre 2021 è stata approvata la composizione della Commissione Giudicatrice della gara;
- il bando di gara fissava il termine perentorio per la presentazione delle offerte alle ore 12.00 del 9 novembre 2021;
- decorso tale termine sono pervenute al protocollo generale della Città di Torino, come sotto precisato, le seguenti offerte:
 - 1) ACCADEMIA SCHERMA MARCHESA a.s.d., con sede legale in Torino, corso Taranto 160, codice fiscale 97502610013 (protocollo generale della Città di Torino n. 392 del 9 novembre 2021);
 - 2) costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti (protocollo generale della Città di Torino n. 393 del 9 novembre 2021) composto da:

SCHERMA ITALIA s.s.d. a r.l., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 12516970014, mandataria; ASD NEW COUNTRY, con sede legale in Torino, corso Moncalieri 494, codice fiscale 97778260014 mandante; SPORT 4 FRIENDS ASD, con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 95636060014 mandante; GINNASTICA VICTORIA TORINO s.r.l. sportiva dilettantistica, con sede legale in Torino, via Pacchiotti 71, codice fiscale 97508840010 mandante; ACCADEMIA SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l., con sede legale in Torino, corso Monte Cucco 71/A, codice fiscale 12267640014 mandante;
 - 3) costituenda Associazione Temporanea di Impresa (protocollo generale della Città di Torino n. 394 del 9 novembre 2021) composta da:

CLUB SCHERMA TORINO a.s.d. con sede legale in Torino, viale Ceppi 5, codice fiscale 80096760014, mandataria; NOVA SPORT TORINO a.s.d. , con sede legale in Torino, corso Duca

degli Abruzzi 27, codice fiscale 97828790010 mandante; CA.GI. a.s.d a r.l., con sede legale in Torino, via Moretta 6, codice fiscale e partita iva 11630910013, mandante;

- in data 10 novembre 2021 si è riunita in prima seduta pubblica la Commissione Giudicatrice per l'esame delle succitate offerte;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Gestione Sport n. 5589 del 26 novembre 2021 sono state approvate le risultanze dell'allegato verbale della prima seduta pubblica (All.1);
- con determinazione dirigenziale n. 1342 del 30 marzo 2022 è stata approvata la sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice;
- la suddetta Commissione si è riunita in seconda seduta pubblica in data 06 aprile 2022, proseguendo nei lavori in seduta riservata nelle giornate del 06 aprile 2022 e 11 aprile 2022;
- in data 19 aprile 2022 la Commissione si è riunita in terza seduta pubblica, al termine della quale ha dichiarato l'aggiudicazione della gara n. 80-2021 a favore della costituenda A.T.I. facente capo al CLUB SCHERMA TORINO a.s.d. e composta da CLUB SCHERMA TORINO a.s.d, NOVA SPORT TORINO ASD, CA.GI. s.s.d a r.l.;
- con determinazione dirigenziale n. 1766 del 22 aprile 2022 sono state approvate le risultanze della gara e gli allegati verbali (All. 1/2/3/4) delle sedute della Commissione giudicatrice relativi alla procedura di gara n. 80/2021, CIG. n. 8912466F98 per la concessione in gestione sociale dell'impianto in oggetto;
- nella stessa determinazione dirigenziale n. 1766 del 22 aprile 2022 si è quindi proceduto ad approvare l'aggiudicazione definitiva della gara con sospensiva di efficacia a favore della costituenda A.T.I. facente capo al CLUB SCHERMA TORINO a.s.d. e composta da CLUB SCHERMA TORINO a.s.d., NOVA SPORT TORINO a.s.d, CA.GI. s.s.d a r.l., demandando al termine della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e delle capacità tecnico professionali, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'approvazione con successiva determinazione dirigenziale dell'efficacia della predetta determinazione;
- con nota, a firma del RUP, prot. n. 1446 del 22 aprile 2022, è stato comunicato alla costituenda A.T.I. composta da CLUB SCHERMA TORINO a.s.d., NOVA SPORT TORINO a.s.d., CA.GI. s.s.d. a r.l., l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva con sospensiva di efficacia con contestuale comunicazione che l'aggiudicazione sarebbe stata dichiarata efficace successivamente all'esito favorevole delle procedure di verifica previste dalla normativa vigente;
- nell'istanza di partecipazione alla gara la CA.GI. s.s.d. a r.l., ha dichiarato in autocertificazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nella Parte III denominata "Motivi di esclusione (art. 80 del codice)" sez. B denominata " Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali" alla domanda "*se l'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali sia nel paese dove si è stabilito sia nello stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore se diverso dal paese di stabilimento*" ha contrassegnato nella risposta la casella riportante la dicitura "SP";
- per addivenire all'aggiudicazione definitiva è stata avviata l'acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria alla verifica di requisiti di carattere generale, di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, della costituenda Associazione Temporanea di Impresa composta da CLUB SCHERMA TORINO a.s.d., con sede legale in Torino, viale Ceppi 5, codice fiscale 80096760014 mandataria, NOVA SPORT TORINO a.s.d. con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi 27, codice fiscale 97828790010 mandante, CA.GI. s.s.d a r.l., con sede legale in Torino, via Moretta 6, codice fiscale e partita iva 11630910013, mandante;
- in particolare, per verificare la suddetta autocertificazione resa ed afferente l'insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di gara, previste dall'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti, è stato richiesto agli Enti Previdenziali la regolarità del DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva);

- l'Ufficio preposto del Servizio Gestione Sport ha richiesto, tramite procedura DURC on-line in data 22 giugno 2022, all'INAIL l'emissione del DURC anche della CA.GI. s.s.d a r.l., in qualità di mandante, per la verifica dell'autodichiarazione resa dalla stessa in data 8 novembre 2021 in ordine al possesso del requisito della regolarità contributiva;
- in data 22 luglio 2022 la Direzione Generale dell'INAIL, mediante pec prot. n. 2520 del 26/07/2022, ha notificato al Servizio Gestione Sport la disponibilità dell'esito della verifica richiesta;
- in data 22 luglio 2022 il documento di Verifica di Regolarità Contributiva emesso dall'INAIL – numero di protocollo INAIL 33603048 - con riguardo alla posizione INPS attesta che la Ca.Gi. S.S.D. a r.l. *“NON RISULTA REGOLARE”* per *“irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro 7.424,80”* e con riguardo alla posizione INAIL *“per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro 2.987,70”*;
- l'Ufficio preposto del Servizio Gestione Sport con nota, prot. n. 2554 del 29 luglio 2022, inoltrata via pec, ha richiesto all'INAIL, sede di Torino Centro, allegando il documento di Verifica di Regolarità Contributiva INAIL_33603048, di fornire urgentemente informazioni e precisamente: *“ 1. la data di decorrenza delle irregolarità evidenziate per la posizione INPS e INAIL a carico alla società Ca. Gi. s.s.d. a r.l. – 2. se risultano, dal periodo dell'irregolarità ad oggi, in capo alla succitata società ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso gli atti di accertamento del debito o eventuali condoni previdenziali o l'ottenimento di una rateizzazione del debito”*.
- l'Ente non ha fornito una specifica risposta alle suddette richieste;
- la Direzione Generale dell'INAIL con nota inviata via pec del 5 agosto 2022, prot. n. 2600, ha notificato l'annullamento del D.U.R.C. per il codice fiscale 11630910013 (Ca. Gi. s.s.d. a r.l.) richiesto dal Servizio Gestione Sport con protocollo INAIL_33603048;
- in seguito a tale annullamento il Servizio Gestione Sport con nota, prot. n. 2622 del 08 agosto 2022, ha comunicato mediante pec all'INAIL sede di Torino Centro di aver provveduto a riproporre in data 05 agosto 2022 l'emissione di un nuovo D.U.R.C. relativo alla società Ca.Gi. s.s.d. a r.l. con prot. INAIL_34210943;
- la Direzione Generale dell'INAIL in data 29 agosto 2022 ha notificato la disponibilità dell'esito della verifica della Regolarità Contributiva per il codice fiscale 11630910013 (Ca. Gi. s.s.d. a r.l.) richiesto dal Servizio Gestione Sport con protocollo INAIL_34210943;
- dal documento di verifica della regolarità contributiva prot. n. INAIL_34210943, la posizione della predetta società è risultata come segue: rispetto all'INAIL *“è regolare”* mentre nei confronti dell'INPS la stessa società *“non risulta regolare”* *“per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l'importo di Euro 23.380,69”*;
- a seguito della ricezione del citato documento attestante la non regolarità della Ca.Gi. s.s.d. a r.l., è stato comunicato alla costituenda Associazione Temporanea di Impresa composta da CLUB SCHERMA TORINO a.s.d. mandataria, NOVA SPORT TORINO a.s.d. mandante, CA.GI. s.s.d. a r.l. mandante, con nota del 07 settembre 2022, n. prot. 2846, inoltrata tramite pec, l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione definitiva con sospensiva di efficacia, in quanto dall'attività di controllo, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è emersa una posizione di irregolarità nei confronti dell'INPS da parte della CA.GI. s.s.d. a r.l.;
- alla stessa Associazione Temporanea di Impresa composta da CLUB SCHERMA TORINO a.s.d. mandataria, NOVA SPORT TORINO a.s.d. mandante, CA.GI. s.s.d. a r.l. con la succitata nota, è stata fatta richiesta di presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni, decorrenti dalla ricezione della stessa, inoltrata tramite pec in data 07/09/2022 prot. 2846, memorie scritte, corredate da documenti giustificativi, in ordine alla sussistenza della regolarità contributiva a far data dalla partecipazione alla gara di cui in oggetto fino al momento di ricezione della pec;
- alla citata richiesta lo Studio Legale Vecchione, in nome e per conto del CLUB SCHERMA TORINO a.s.d., mandataria della costituenda A.T.I. insieme a NOVA SPORT TORINO a.s.d. e

CA.GI. s.s.d. a r.l. mandanti, ha trasmesso in data 16 settembre 2022 una nota di controdeduzioni, accolta in protocollo con n. 2946 del 16 settembre 2022, citando in calce gli allegati:

Allegato 1: ricevuta di pagamento € 15.884,36

Allegato 2: DURC Prot. n. INPS_32635937

Per dovere di precisazioni con la suindicata nota di controdeduzioni sono pervenute:

1) l'attestazione di avvenuta trasmissione e quindi l'avvenuto ricevimento nel sito dell'Agenzia delle Entrate relativo alla richiesta di n. 3 pagamenti telematici da parte di Codice Fiscale 11630910013 – CA.GI. s.s.d. a r.l.:

• € 4.890,36 versato in data 12.09.2022;

• € 6.987,74 versato in data 12.09.2022;

• € 4.006,26 versato in data 12.09.2022;

2) DURC On Line, numero di protocollo INPS_32635937 della CA.GI. s.s.d. a r.l. riportante la data di richiesta del 09 settembre 2022 con scadenza validità del 07 gennaio 2023, che risulta regolare alla data del 09 settembre 2022;

Per contro, alla suddetta nota dello Studio Legale Vecchione, non risulta essere stata allegata alcuna documentazione attestante “la rateizzazione del debito previdenziale della CA.GI s.s.d. a r.l. attualmente in corso di pagamento”, di cui a pag. 13, lett. a) sub punto 5) della suddetta nota.

Inoltre dalla documentazione pervenuta non si evince l'assenza della posizione debitoria nei confronti dell'INPS a far data dalla partecipazione della gara fino alla data di invio della nota di procedimento di revoca inoltrata in data 07 settembre 2022, n. prot. 2846.

CONSIDERATO CHE

- l'articolo 80, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 50/216, stabilisce che “ *Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti*”. Che il successivo terzo e quarto periodo stabiliscono che “*Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purchè il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine della presentazione delle domande*”;
- la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell'offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 4 maggio 2012, n. 8; Cons. Stato, V, 29 aprile 2016 n. 1650; Cons. Stato, III, 9 marzo 2016, n. 955);
- la regolarizzazione postuma, infatti, violerebbe il principio della par condicio tra i concorrenti (Cons. Stato, Sez. III, n. 287 del 2015; Sez. V, n. 681 del 2015);
- tale principio non è stato superato dall'articolo 31 (Semplificazioni in materia di DURC), comma 8, del D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in quanto anche dopo l'entrata in vigore di tale disposizione non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l'impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante,

sicché (Consiglio di Stato, 31 agosto 2015, n. 4043) “*il requisito della regolarità dei versamenti contributivi*” deve “*permanere per tutta la durata della procedura di gara, sino alla stipula del contratto (...), senza alcuna soluzione di continuità*” e non è “*unicamente un presupposto legittimante per la presentazione della domanda di partecipazione o per la successiva aggiudicazione*”, considerato pure che “*la frammentazione della rilevanza del requisito della regolarità contributiva... rende possibili esiti elusivi che aggirano gli obblighi imperativi ed inderogabili alla cui tutela è funzionalizzato il requisito stesso*”, restando dunque irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 29 febbraio 2016, n. 5 e n. 6, Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, n. 10 del 2016) (cfr. da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 29/4/2016, n. 1650; Sez. III, 9/3/2016, n. 955, Consiglio di Stato, V, 29 maggio 2017, n. 2529 ; Tar Puglia, Lecce, Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 1682);

- ciò è stato ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze 29/2/2016, n. 5 e 6, con le quali si è chiarito che anche dopo detto art. 31 non sono consentite regolarizzazioni postume delle posizioni previdenziali, perché l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante: sicché rimane irrilevante l’eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, posto che l’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del D.M. 24/10/2007 e ora recepito dall’art. 31 predetto, opera solo nei rapporti tra impresa ed ente previdenziale (Consiglio di Stato, V, cit., n. 2529/2017; v. anche Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 maggio 2016, n. 10).
- rispetto alla nozione di «violazione grave» la medesima non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva; ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacare il contenuto (Cons. Stato, Adunanza plenaria, n. 8 del 2012);

RITENUTO

- che la sussistenza del requisito della regolarità contributiva deve essere posseduta con riferimento al momento di presentazione dell’offerta di gara sino alla stipula del contratto a nulla rilevando una regolarizzazione successiva, la quale, non potrà in alcun modo incidere sul dato dell’irregolarità ai fini della singola gara;
- che dal DURC emesso dall’INPS, protocollo INPS_ 32635937 in data 9 settembre 2022 si evince che la regolarizzazione della posizione della CA.GI. s.s.d. a r.l. risulta postuma rispetto ai DURC pervenuti alla stazione appaltante in data 22 luglio 2022 prot. INAIL_33603048 e in data 29 agosto 2022, prot. INAIL_34210943;
- che le comunicazioni di avvenuto ricevimento del sito telematico dell’Agenzia delle Entrate relativo ai seguenti pagamenti:
 - Euro 4.890,36 versato in data 12.09.2022;
 - Euro 6.987,74 versato in data 12.09.2022;
 - Euro 4.006,26 versato in data 12.09.2022,sono state oggetto di pagamenti postumi rispetto ai DURC pervenuti alla stazione appaltante in data 22 luglio 2022, prot. INAIL_33603048 e in data 29 agosto 2022, prot. INAIL_34210943;
- che i suddetti DURC richiesti dalla stazione appaltante, riportanti le diciture “NON RISULTA REGOLARE” sono stati emessi in conformità alla disciplina vigente ed hanno natura vincolante per cui nessun margine di apprezzamento, riguardo al suo contenuto è rimesso a questa Amministrazione appaltante;
- che, pertanto, l’irregolarità attestata si configura come causa preclusiva alla partecipazione alla

gara prevista dal citato articolo 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e, di conseguenza, nella fattispecie di cui trattasi, in virtù della documentazione acquisita agli atti, il provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara con sospensiva di efficacia, approvato con determinazione dirigenziale n. 1766 del 22 aprile 2022 a favore della costituenda Associazione Temporanea di Impresa composta da CLUB SCHERMA TORINO ASD, con sede legale in Torino, viale Ceppi 5, codice fiscale 80096760014, mandataria, NOVA SPORT TORINO ASD, con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi 27, codice fiscale 97828790010 mandante, CA.GI. s.s.d. a r.l. con sede legale in Torino, via Moretta 6, codice fiscale e partita iva 11630910013 mandante, risulta essere viziato in maniera insanabile;

- che occorre, quindi, procedere, legittimamente, alla revoca dell'aggiudicazione definitiva con sospensiva di efficacia nei confronti della costituenda Associazione Temporanea di Impresa composta da CLUB SCHERMA TORINO a.s.d., con sede legale in Torino, viale Ceppi 5, codice fiscale 80096760014, mandataria, NOVA SPORT TORINO a.s.d., con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi 27, codice fiscale 97828790010, mandante, CA.GI. s.s.d. a r.l., con sede legale in Torino, via Moretta 6, codice fiscale e partita iva 11630910013 mandante, e sulla conseguente esclusione ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 50/2016;
- che occorre procedere all'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/16, per fatto attribuibile all'affidatario, prodotta dal CLUB SCHERMA TORINO a.s.d. a garanzia del corretto adempimento contrattuale a favore del Comune di Torino mediante bonifico bancario della Banca Sella s.p.a. con ordine in data 8/11/2021 con causale "Cauzione provvisoria per gara CIG. n. 8912466F98" per l'importo di € 39.493,25 a copertura e a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali;

CONSIDERATO

- che a seguito della revoca occorre prendere atto delle risultanze dei verbali di gara e conseguentemente procedere allo scorrimento della graduatoria dal primo al secondo classificato, quale è il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti composto da: SCHERMA ITALIA s.s.d. a r.l. con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 12516970014 mandataria, ASD NEW COUNTRY, con sede legale in Torino, corso Moncalieri 494, codice fiscale 97778260014 mandante; SPORT 4 FRIENDS a.s.d., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 95636060014 mandante; GINNASTICA VICTORIA TORINO s.r.l. sportiva dilettantistica, con sede legale in Torino, via Pacchiotti 71, codice fiscale 97508840010 mandante; ACCADEMIA SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l. , con sede legale in Torino, corso Monte Cucco 71/A, codice fiscale 12267640014 mandante;
- che solo in seguito alla verifica con esito positivo di tutti i controlli previsti dalla normativa vigente e del rilascio di tutta la documentazione necessaria da parte del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti composto da: SCHERMA ITALIA s.s.d. a r.l. mandataria, ASD NEW COUNTRY mandante, SPORT 4 FRIENDS a.s.d. mandante, GINNASTICA VICTORIA TORINO s.r.l. sportiva dilettantistica mandante, ACCADEMIA SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l. mandante; si potranno adottare ulteriori provvedimenti finalizzati all'aggiudicazione al secondo classificato e alla sottoscrizione del contratto di concessione dell'impianto sportivo comunale sito in Torino in viale Ceppi n. 5, denominato Villa Glicini.

DATO ATTO

- che il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti composto da: SCHERMA ITALIA s.s.d. a r.l., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 12516970014 mandataria; ASD NEW COUNTRY, con sede legale in Torino, corso Moncalieri 494, codice fiscale 97778260014 mandante; SPORT 4 FRIENDS a.s.d., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 95636060014, mandante; GINNASTICA VICTORIA TORINO s.r.l. sportiva dilettantistica, con sede legale in Torino, via Pacchiotti 71, codice fiscale 97508840010 mandante; ACCADEMIA SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l., con sede legale in

Torino, corso Monte Cucco 71/A, codice fiscale 12267640014 mandante, è obbligato all'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 50/2016 .

PRESO ATTO

- che l'ufficio competente procederà con le dovute comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;
- Visto l'art. 3 del D.Lgs n. 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
- Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di revocare l'aggiudicazione definitiva della gara con sospensiva di efficacia approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1766 del 22 aprile 2022 nei confronti della costituenda Associazione Temporanea di Imprese composta da CLUB SCHERMA TORINO a.s.d., con sede legale in Torino, viale Ceppi 5, codice fiscale 80096760014 mandataria; NOVA SPORT TORINO a.s.d., con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi 27, codice fiscale 97828790010 mandante; CA.GI. s.s.d. a r.l. con sede legale in Torino, via Moretta 6, codice fiscale e partita iva 11630910013 mandante per la concessione dell'impianto sportivo comunale sito in Torino in viale Ceppi n. 5 denominato Villa Glicini;
2. di disporre l'incameramento della cauzione provvisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., per fatto attribuibile all'affidatario, prodotta dal CLUB SCHERMA TORINO a.s.d. a garanzia del corretto adempimento contrattuale a favore del Comune di Torino mediante bonifico bancario della Banca Sella s.p.a., con ordine in data 8/11/2021, con causale "Cauzione provvisoria per gara CIG. n. 8912466F98" per l'importo di € 39.493,25 a copertura e a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, dando mandato all'ufficio competente di provvedere;
3. di riservarsi l'adozione di ulteriori provvedimenti finalizzati all'aggiudicazione al secondo classificato il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti composto da: SCHERMA ITALIA s.s.d. a r.l., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 12516970014 mandataria; ASD NEW COUNTRY, con sede legale in Torino, corso Moncalieri 494, codice fiscale 97778260014 mandante; SPORT 4 FRIENDS a.s.d., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 95636060014, mandante; GINNASTICA VICTORIA TORINO s.r.l. sportiva dilettantistica, con sede legale in Torino, via Pacchiotti 71, codice fiscale 97508840010 mandante; ACCADEMIA SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l. con sede legale in Torino, corso Monte Cucco 71/A, codice fiscale 12267640014 mandante, previa

verifica con esito positivo dei controlli di legge e di rilascio di tutta la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di concessione dell'impianto sportivo comunale sito in Torino in viale Ceppi n. 5 denominato Villa Glicini;

4. di notificare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.Lgs 50/2016, il presente provvedimento:

a) alla costituenda Associazione Temporanea di Imprese composta da CLUB SCHERMA TORINO a.s.d., con sede legale in Torino, viale Ceppi 5, codice fiscale 80096760014 mandataria; NOVA SPORT TORINO a.s.d., con sede legale in Torino, corso Duca degli Abruzzi 27, codice fiscale 97828790010 mandante; CA.GI. s.s.d. a r.l., con sede legale in Torino, via Moretta 6, codice fiscale e partita iva 11630910013 mandante;

b) alla seconda classificata, costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti composto da: SCHERMA ITALIA s.s.d. a r.l., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 12516970014 mandataria, ASD NEW COUNTRY, con sede legale in Torino, corso Moncalieri 494, codice fiscale 97778260014 mandante; SPORT 4 FRIENDS a.s.d., con sede legale in Rivoli (TO), via Rombò 37, codice fiscale 95636060014 mandante, GINNASTICA VICTORIA TORINO s.r.l. sportiva dilettantistica, con sede legale in Torino, via Pacchiotti 71, codice fiscale 97508840010 mandante; ACCADEMIA SCHERMA AUGUSTA TAURINORUM s.s.d. a r.l., con sede legale in Torino, corso Monte Cucco 71/A, codice fiscale 12267640014 mandante nonché pubblicarlo sul sito web della stazione appaltante;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità stabilite dal suddetto articolo, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Susanna Rorato